



Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Raffineria Isab Impianti Nord

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

ALLEGATO A21

*ALLEGATO A21_01: AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO ACQUE CONTAMINATE E
RECUPERO PRODOTTO OLEOSO (N. 966)*

ORDINANZA N° 966

7/11/2002

ART 3 P. 1

Amedeo

Pulvinetti

Z

WS

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
PRESIDENZA

Commissario delegato

per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999

I Commissario
(On. Dott. Salvatore Cuffaro)

Il Vice Commissario
(Avv. Felice Crosta)

- Visto l'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
- Vista l'O.P.C.M. n.2983 del 31-05-1999 e le successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.PP.CC.MM. n.2048 del 31-03-2000, n.2077 del 21-07-2000, n. 3136 del 25-05-2001 e n.3190 del 22-03-2002, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana n. 541 del 27 luglio 2001, con la quale è stato nominato il vice commissario con le competenze afferenti al Commissario Delegato e tutte le attribuzioni amministrative contabili scaturenti dall'attuazione delle medesime ordinanze di protezione civile;
- visto in particolare l'art.9 comma 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31-05-1999, integrata dall'art.4 comma 16 dell'ordinanza 3136 del 25-05-2001, in cui si evince che il Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n.22/97;
- visto il decreto legislativo 05-02-1997, n.22 - "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente n.283 del 3 marzo 1989 e succ. modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
- vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
- considerato che l'art.57 del sopracitato D. Lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore fino all'adozione delle specifiche norme in attuazione del citato decreto legislativo e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
- vista la decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/53/CE afferenti la trasposizione dei codici CER di cui agli allegati del D. L.vo n.22/97;
- visto il D.A. n.183 del 19-04-1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti "tossico-nocivi";
- vista la richiesta di autorizzazione alle operazioni di recupero ai sensi dell'art.28 del D. L.vo n.22/97 della Ditta AgipPetroli - Raffineria di Priolo prot. RAF/SR/DIR/104/02 del 10-03-2002, assunta al prot. n.6615 del 17-05-2002, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che le tecnologie disponibili nella raffineria consentono l'estrazione del prodotto oleoso surriscaldato presente in falda e l'avvio dello stesso direttamente agli impianti di distillazione primaria senza alcun trattamento preliminare, nonché il trattamento delle acque estratte dal sottosuolo durante le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza nel proprio impianto di depurazione;

considerato che la richiesta suddetta è finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero del prodotto oleoso surriscaldato presente nella falda acquifera mediante l'utilizzo degli impianti di distillazione primaria della raffineria e dell'autorizzazione al trattamento delle acque estratte dal sottosuolo nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza nell'impianto di depurazione delle acque reflue della raffineria, le quali vengono convogliate all'impianto di depurazione consortile I.A.S.

considerato che i quantitativi di rifiuti da trattare sono 14,5 (5,0) mc/giorno di prodotto oleoso - CER 050105 - da recuperare nell'impianto di distillazione primaria e 70 mc/ora di acque contaminate da idrocarburi - C.E.R. 191307 - da smaltire tramite l'impianto di depurazione delle reflue della Raffineria e che detti quantitativi sono compatibili con la potenzialità degli impianti da utilizzare.

ritenuto che nella Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente il 19-01-2002 è stato stabilito il principio che per le "acque di falda contaminate, i limiti di riferimento cui dovrà spingersi la bonifica sono quelli del D.M. n.471/99" e che "al solo fine di consentire l'immediato avvio del trattamento si potrà procedere ad una autorizzazione provvisoria che assuma come limiti di scarico quelli conseguiti con l'attuale trattamento depurativo con l'obbligo dell'Azienda di presentare un progetto di trattamento depurativo che da rispettare i predetti limiti del D.M. n.471/99".

preso atto delle integrazioni prodotte, in riscontro alla comunicazione della Struttura commissariale prot. n.9137 del 26-06-2002, dalla AgipPetroli - Raffineria di Priolo - con nota prot. RA2/SR/SPP del 03-07-2002, e della I.A.S. - Industria Acqua Siracusana - con la nota prot. n.2098 del 30-07-2002, nella quale si dichiara di potere ricevere nell'impianto di depurazione consortile la portata aggiuntiva di refluo di cui all'istanza prot. 104/02 del 16-05-2002 dell'AgipPetroli - Raffineria di Priolo rientrando la stessa portata nei limiti previsti dal contratto di utenza;

preso atto altresì della risposta del Laboratorio Chimico di Igiene e Profassi di Siracusa prot. CH-35M del 19-09-2002 alla richiesta della Struttura commissariale prot. n. 9137 del 26-06-2002 con la quale si evidenzia che "nei controlli analitici di legge effettuati presso lo scarico a mare del depuratore I.A.S. di Priolo Gergallo sono stati riscontrati solo sporadici superamenti ai limiti previsti dalla tab.3 all.5 del D.Lgs. n.152/99 e successive modifiche ed integrazioni e relativi al parametro azoto ammoniacale".

ritenuto di potere autorizzare, ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.22/97, la AgipPetroli - Raffineria di Priolo all'esercizio delle operazioni di recupero del rifiuto estratto dalla falda idrica sottostante la Raffineria stessa, costituito da materiale viscoso simile ai prodotti del ciclo produttivo di raffineria, nonché alle operazioni di smaltimento delle acque contaminate da idrocarburi, emesse dal sottosuolo nell'impianto di depurazione delle acque reflue della Raffineria, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza;

considerato che devono essere ancora emanate, ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.22/97, norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per i rischi speciali;

Per quanto sopra espresso

ORDINA

Art.1) - Ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.22/97 è concessa alla AgipPetroli - Raffineria di Priolo - ex S.S. 11 - Lincorea Priolase - Priolo Gergallo (SR), l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di:

- recupero del rifiuto estratto dalla falda idrica sottostante la stessa Raffineria, costituito da prodotto oleoso - CER 050105 - negli impianti di distillazione primaria interni alla Raffineria per un quantitativo massimo di 5 mc/giorno (R3);
- smaltimento del rifiuto estratto dal sottosuolo costituito da acque contaminate da idrocarburi - C.E.R. 191307 - nell'impianto di depurazione delle acque reflue della Raffineria per un quantitativo massimo di 1600 mc/giorno con una portata massima di 70 mc/ora (D9);

-- Art.2) - L'autorizzazione di cui all'art.1 è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- L'Azienda è obbligata a presentare entro 60 giorni dalla data della presente un progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento, da realizzare ed avviare entro i successivi 120

giorni, al fine di consentire un livello depurativo delle acque contaminate da idrocarburi emante dal sottosuolo (70 mc/ora - 1600 mc/giorno) ovvero, in alternativa, di un quantitativo equivalente di acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione dei reflui della Raffineria, entro i limiti previsti per le acque sotterranee del D.M. 25-10-1990, n.471;

- a) l'Azienda deve curare la tenuta di un registro di carico e scarico per l'annotazione dei quantitativi dei rifiuti avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità all'art.12 del D. L.vo n.22/97;
- b) il deposito temporaneo dei rifiuti estratti nei rispettivi luoghi di produzione, deve avvenire in conformità all'art.6 comma 1 lettera c) del D. L.vo n. 22/97;
- d) l'Azienda, entro il 15 di ogni mese, deve inviare al Comune di Priolo Gargallo ed all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque un prospetto sintetico relativo alle quantità di rifiuto trattato ed al materiale recuperato durante il mese precedente.

Art.3) - L'inizio dell'attività di recupero è subordinata alla presentazione delle garanzie di cui al D.A. n.188 del 19-04-1986 in favore dell'Ufficio del Commissario delegato. Dette garanzie possono consistere in una fidejussione bancaria e polizza fidejussoria per un ammontare determinato e rivalutato ai sensi degli artt.1 e 2 del sopracitato D.A.

Art.4) - Il Comune di Priolo Gargallo presta ogni possibile collaborazione per la migliore esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza ed effettua le necessarie verifiche informando l'Ufficio del Commissario delegato in caso di inadempienza della presente autorizzazione, ferme restando le ordinarie competenze degli organi di controllo.

Art.5) - La presente autorizzazione viene rilasciata con riserva del Commissario delegato di disporre la revoca o dettare specifiche disposizioni.

Art.6) - Al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1304, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano.

La presente ordinanza sarà pubblicata per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo li 7 987, 2000

